



LA RIFORMA DEL TITOLO V del T.U.B.

L' ALBO UNICO ex art. 106

Il Decreto Legislativo 141/2010 ha tracciato le linee guida per il riordino del Titolo V del Testo Unico Bancario, che nel corso di un quinquennio hanno ridisegnato l'intera disciplina di riferimento dell'attività finanziaria, che, a regime - *vedi anche "Tempistica iscrizione Albo Uncio" del Ns. Sito* - porteranno tra le altre novità, all'istituzione del nuovo **ALBO UNICO** ex art. 106 TUB,

Gli aspetti di maggior rilievo, che caratterizzano il riordino delle Società ex art. 106 TUB riguardano:

- 1) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione dei finanziamenti sarà finalizzata a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario che intende iscriversi nell'albo 106 TUB. In quest'ambito sono valutate una serie di condizioni, quali l'esistenza di un capitale minimo, la qualità degli azionisti e degli esponenti aziendali, il programma di attività e l'assetto organizzativo.
- 2) la dotazione patrimoniale minima, è stata determinata una soglia di capitale minimo pari a **2 milioni** di euro;
- 3) aspetti proprietari: la Banca d'Italia valuta la sussistenza di una pluralità di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario, tra cui il possesso da parte del candidato acquirente di requisiti di onorabilità, la sua reputazione e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione
- 4) gli esponenti aziendali: le disposizioni indicano le modalità con le quali gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei propri esponenti;
- 5) le attività esercitabili, oltre a quella tipica, di concessione di finanziamento e di servicing (*Attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti*) le società finanziarie che verranno iscritte nel nuovo Albo Unico potranno prestare:
 - servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica, se autorizzati ai sensi,rispettivamente, degli artt. 114- *novies* e 114-*quinquies* TUB. Per svolgere tali attività,



<http://www.studiodicarlo.org>



gli intermediari costituiscono un patrimonio destinato;

- servizi di investimento, nei casi e secondo le condizioni previste nelle disposizioni;
- attività connesse e strumentali;
- le altre attività che la legge consente agli intermediari di esercitare (es.: promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; gestione di fondi pubblici; distribuzione di prodotti assicurativi).

Con la Circolare 288 del 3 aprile 2015, la Banca d'Italia ha individuato la tempistica che le società iscritte nell'elenco ex art. 106 TUB, dovranno rispettare per l'accesso al nuovo ALBO UNICO, fissando come spartiacque la data del **12 febbraio 2016**, quale termine di presentazione dell'istanza di autorizzazione..